



**Associazione Italiana Fisioterapisti
Regione FRIULI VENEZIA GIULIA
STATUTO**

approvato nell'Assemblea regionale del 13/04/2013, a Palmanova (UD)
conforme alle indicazioni contenute nel Decreto Ministero Salute 26 aprile 2012 inerente "Requisiti per il
Riconoscimento delle Associazioni Maggiormente Rappresentative delle Professioni Sanitarie"
e allo statuto nazionale A.I.F.I.

**CAPO I
PRINCIPI GENERALI E SOCI**

ART. 1 (DELLA COSTITUZIONE E DELLE NORME FONDAMENTALI)

1. L' "Associazione Italiana fra i Terapisti della Riabilitazione Regione FRIULI VENEZIA GIULIA (A.I.T.R.- FRIULI VENEZIA GIULIA)" - costituita con atto registrato a Trieste il 02.04.1986 al n.1829 serie 3 - a partire dal giorno 16 novembre 2002 ha cambiato la propria denominazione in Associazione Italiana Fisioterapisti Regione FRIULI VENEZIA GIULIA (A.I.FI.-FVG) (di seguito denominata "Associazione Regionale").

L'Associazione regionale utilizza come simbolo il logo riconosciuto e adottato dall'Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.FI.), con l'inserimento della scritta "A.I.FI.-FRIULI VENEZIA GIULIA" sotto il logo.

2. L'"Associazione Regionale", che ha sede in Udine viale G. Leopardi 24 presso CECOF CONSULENTI UDINE è Associazione di rilevanza regionale di categoria dei "Fisioterapisti", così come definiti dal D.M. n. 741 del 14 settembre 1994 e dalle successive norme relative al suddetto profilo professionale. I Fisioterapisti sono i professionisti sanitari che, in possesso del titolo abilitante di laurea o di diploma universitario, o di altro titolo equipollente ai sensi della normativa vigente, svolgono in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita, in regime di libera professione o di dipendenza da strutture sanitarie pubbliche e private. Possono essere associati anche gli stranieri che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o all'estero, quando il loro titolo sia riconosciuto abilitante in Italia, per effetto di accordi di reciprocità o sulla base delle normative dell'Unione Europea. L'Associazione Regionale aderisce, per il tramite dell'Associazione Nazionale, alla World Confederation for Physical Therapy (WCPT) o ad altre associazioni internazionali aventi medesimi scopi.

3. La "Associazione regionale" aderisce con obbligo di appartenenza all'Associazione Italiana Fisioterapisti detta brevemente A.I.FI., (precedentemente nominata "Associazione Italiana fra i Terapisti della Riabilitazione (A.I.T.R.)" - costituita a Roma l'8 giugno 1959 in Via Velletri,10 presso lo studio del notaio Nazzareno Dobici con repertorio numero A8275, rogito n. 2651 registrato il giorno 11 giugno 1959 agli atti pubblici di Roma col n. 16950 volume 71/3 – e che a partire dal giorno 09 Giugno 2002 ha cambiato la propria denominazione in Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.FI.), rappresentandone l'articolazione regionale per la Regione FRIULI VENEZIA GIULIA, così come previsto all'art. 18 dello statuto nazionale approvato il 08 ottobre 2011 a Pacengo di Lazise (VR) e successive modifiche.

L'attività della "Associazione regionale" è regolata dalle norme del presente Statuto nonché dalle fonti in esso indicate e dalle deliberazioni degli Organi associativi adottate in conformità di dette norme. La "Associazione Regionale" uniforma le previsioni dell'atto costitutivo, dello statuto e dei regolamenti alle disposizioni contenute nello Statuto Nazionale, in quanto applicabili.

4. L'Associazione regionale non ha fini di lucro, essendo tutti i proventi destinati all'attività associativa. Essa è un ente non commerciale dotata di autonomia gestionale e patrimoniale nell'ambito della regione Friuli Venezia

Giulia, che opera nel rispetto degli indirizzi e dei programmi deliberati dagli Organi Nazionali e Regionali. Può anche svolgere attività di natura commerciale purché non a carattere prevalente nel rispetto dei limiti di cui all'art. 6 del D. Lgs. 460/97.

5. È fatto divieto per l'Associazione Regionale di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

6. E' fatto obbligo per l'Associazione Regionale di devolvere il patrimonio sociale, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, all'Associazione Nazionale o, in caso di impossibilità, ad altra/e Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

7. La durata dell'Associazione Regionale è illimitata.

8. È stabilita per l'Associazione Regionale l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

9. Non è prevista la rivalutabilità della quota o contributo associativo.

10. Norme particolari inerenti alla convocazione ed al funzionamento degli Organi dell'Associazione Regionale, nonché tutti gli aspetti dell'attività associativa non espressamente disciplinati dal presente Statuto, saranno oggetto di appositi regolamenti deliberati dalla Direzione Regionale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del presente Statuto.

11. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 2 (SCOPI)

1. L'Associazione Regionale si propone, nell'ambito del proprio territorio, di rappresentare, tutelare e promuovere la categoria dei fisioterapisti, coniugare gli interessi dei suoi membri con i bisogni della comunità e sviluppare la conoscenza e l'approfondimento scientifico della professione, incluse la pratica professionale, la formazione e la ricerca.

2. Ai predetti fini l'Associazione Regionale si propone di svolgere le seguenti attività:

a. definire e promuovere principi etici e deontologici, che siano vincolanti per gli associati e riferimento per tutti i fisioterapisti, garantendo e vigilando sul loro rispetto;

b. affermare e sviluppare il ruolo e le competenze professionali del fisioterapista nei processi di prevenzione, valutazione, intervento e di mantenimento, relativi a menomazioni, limitazioni funzionali e disabilità;

c. definire, mantenere e promuovere standard e linee guida per l'esercizio professionale ai fini del miglioramento continuo dello stato di salute/benessere della collettività;

d. sviluppare la formazione in riabilitazione e migliorare le conoscenze scientifiche, professionali e culturali degli associati e in genere dei fisioterapisti; a tal fine, l'Associazione Regionale può promuovere la pubblicazione di opere e di editoriali a carattere scientifico e divulgativo nelle materie di competenza, promuovere e collaborare con i mass media per la diffusione di una corretta informazione sulle tematiche della riabilitazione;

e. intervenire, a tutti i livelli, nella definizione e nella adozione delle politiche di settore che abbiano ricadute dirette e indirette sulla professione;

f. collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie, gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche e con le associazioni dei cittadini per promuovere e tutelare la salute anche perseguendo legalmente ogni forma di esercizio abusivo della professione;

g. tutelare e implementare il rispetto del codice deontologico da parte dei professionisti, nei vari contesti operativi o regimi contrattuali (libera professione o alla dipendenza di terzi soggetti);

h. promuovere gli atti necessari per addivenire ad una struttura associativa nazionale a carattere federativo.

3. L'Associazione non ha finalità di natura sindacale

ART. 3 (DEI LIVELLI ASSOCIATIVI TERRITORIALI)

1. Ai sensi dell'art. 19 comma 1 e dell'art. 3 comma 1 dello Statuto nazionale l'Associazione regionale può articolarsi in Articolazioni Provinciali o Interprovinciali, le quali si avvarranno della denominazione "Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.FI.)" seguita da quella della "Provincia" corrispondente.

2. L'ambito regionale coincide con il territorio della Regione di riferimento; l'ambito provinciale o interprovinciale coincide con quello delle rispettive Province.

3. Nei casi in cui le dimensioni e/o il bacino di utenza delle singole regioni siano particolarmente limitati, su autorizzazione della Direzione Nazionale, l'associazione regionale può fondersi con altre associazioni regionali A.I.FI. per formare un'articolazione territoriale inter-regionale.

4. La Direzione Regionale può autorizzare Associazioni Interprovinciali, in considerazione delle specifiche realtà territoriali.

5. I livelli regionali, interregionali, hanno autonomia giuridica, economica e finanziaria e sono organizzati secondo le norme previste dai rispettivi Statuti, da adottarsi nel rispetto delle disposizioni dello Statuto di A.I.FI.

6. L'Articolazione Provinciale o Interprovinciale, è struttura funzionale/organizzativa dell'Associazione Regionale, non ha autonomia giuridica, economica e finanziaria

7. Gli enti territoriali perseguono le finalità definite dal presente atto negli ambiti territoriali di riferimento. I rapporti tra i diversi livelli sono disciplinati secondo quanto previsto nel Capo II dello Statuto A.I.FI..

ART. 4 (DEI PROVENTI)

1. I proventi dell'Associazione Regionale sono rappresentati dalle quote associative, ordinarie o straordinarie, dai contributi di enti pubblici o privati e da eventuali donazioni, eredità e lasciti testamentari, che siano accettati dalla Direzione Regionale e non contrastino in alcun modo con gli scopi dell'Associazione Regionale né siano di ostacolo all'indipendenza o all'autonomia della sua gestione, né possano configurare conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati.

1 bis. I beni e i proventi di cui al comma 1 del presente articolo costituiscono il fondo comune dell'Associazione Regionale e non possono essere restituiti o distribuiti.

1 ter. Si intendono versamenti di quote associative anche le somme versate dalle articolazioni territoriali di A.I.FI. in nome e per conto dei singoli associati, persone fisiche, e riscosse all'atto dell'iscrizione (vedi nota)

2. L'importo della quota associativa relativa ad ogni anno solare sarà stabilito dalla Direzione Nazionale che ne determinerà, altresì, la percentuale di competenza del livello centrale. La Direzione Regionale può deliberare l'incremento della quota associativa ai sensi dall'art. 19 comma 2 dello Statuto nazionale A.I.FI.

3. L'Associazione regionale fornisce supporto territoriale al tesseramento associativo, riscuotendo le quote direttamente dagli iscritti; attenendosi alle procedure definite da apposita delibera della Direzione Nazionale.

4. L'Associazione regionale non esercita attività imprenditoriali né vi partecipa, salvo quelle necessarie per le

attività di formazione continua

ART. 5 (DEI SOCI)

1. Sono Soci Ordinari coloro che:

- a. siano in possesso dei titoli professionali indicati all'articolo 1;
- b. abbiano presentato domanda di ammissione e la stessa sia stata accolta;
- c. siano in regola con il versamento della quota associativa annuale;
- d. esercitino la Professione in modo prevalente nel territorio della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA ai sensi dell'art. 19 comma 1 dello Statuto nazionale

2. I Soci Ordinari hanno diritto di voto e capacità elettorale passiva, che esercitano secondo le modalità previste nel presente Statuto.

3. L'Ufficio di Presidenza Regionale provvede alla tenuta, aggiornamento annuale dell'elenco degli iscritti all'Associazione Regionale e collabora secondo le indicazioni ricevute al trattamento dei dati dei Soci

4. L'Associazione riconosce come Sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che ne supportino l'azione mediante aiuti e/o sovvenzioni a carattere periodico o, se una tantum, secondo le condizioni stabilite dalla Direzione Nazionale

5. La Direzione Regionale A.I.FI. può nominare altresì membri Onorari tra coloro che, per capacità, incarichi o cariche ricoperte, hanno reso all'Associazione servizi di particolare importanza, o che hanno raggiunto posizioni di indiscusso prestigio nel campo accademico e professionale e in ambito sociosanitario.

6. Sono partecipanti studenti coloro che frequentano i corsi di Laurea in Fisioterapia riconosciuti in base alla normativa vigente.

7. I membri Sostenitori, Onorari e i partecipanti Studenti non hanno diritto di voto, né capacità elettorale. Essi non concorrono alla determinazione del numero degli iscritti utile ai fini del riconoscimento ministeriale di rappresentatività della Associazione.

8. Lo status di membro Sostenitore e di membro Onorario è compatibile con lo status di Socio Ordinario: in tal caso il soggetto è titolare dei diritti di cui al comma 2 dell'articolo 5.

ART. 6 ((DOVERI DEI SOCI E DEGLI ADERENTI))

1. Tutti i Soci e gli aderenti sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Associativi.

2. Tutti i fisioterapisti, Soci e aderenti, nello svolgimento della loro professione, sono tenuti ad osservare quanto statuito dal Codice Deontologico dell'Associazione che, all'atto dell'iscrizione, essi riconoscono come vincolante.

3. È inoltre dovere di tutti gli associati ordinari:

- a. versare all'Associazione la quota di iscrizione annuale stabilita dagli organi associativi;
- b. partecipare alla vita associativa.
- c. curare l'aggiornamento professionale continuo ed obbligatorio; l'Associazione verifica, attraverso strumenti idonei, l'effettivo assolvimento di tale obbligo

4. L'iscrizione all'Associazione ha validità annuale e coincide con l'esercizio sociale. I Soci Ordinari possono rinnovare la propria iscrizione mediante il versamento della quota associativa entro il 31 marzo dell'esercizio

successivo, senza interruzione del rapporto.

5. La qualità di socio o di membro o partecipante è personale e intrasmissibile. In caso di recesso, il socio non ha diritto alla restituzione di quote o contributi associativi

6. La segreteria regionale ha tempo massimo di 30 giorni, dall'invio della documentazione prevista, per accettare o respingere le richieste d'iscrizione (per inadeguatezza della documentazione inviata) di quei fisioterapisti che si iscrivono per la prima volta come soci ordinari.

ART. 7 (DELLA PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO ORDINARIO)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione ed espulsione.

2. Costituisce motivo di espulsione la presentazione, all'atto della domanda di ammissione quale Socio Ordinario, di documenti o dichiarazioni false e la recidiva nella violazione di uno o più doveri stabiliti dall'articolo 6, commi 1 e 2.

3. Costituisce motivo di esclusione la perdita dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1 lettera a.

CAPO II ORDINAMENTO

ART. 8 (ORGANI REGIONALI)

1. Sono Organi Regionali:

- a. L'Assemblea Regionale
- b. La Direzione Regionale;
- c. Il Presidente Regionale;
- d. L'Ufficio di Presidenza Regionale;
- e. Il Collegio Regionale Revisori dei Conti;
- f. Il Collegio Regionale dei Proviviri.

2. E' esclusa ogni forma di remunerazione delle cariche associative.

ART. 9 (ASSEMBLEA REGIONALE)

1. All'Assemblea regionale sono chiamati a partecipare tutti i soci ordinari, regolarmente iscritti.

2. L'assemblea può essere convocata in sessione ordinaria e straordinaria: essa è sovrana e può deliberare su ogni oggetto all'ordine del giorno. E' convocata dal Presidente regionale in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il mese di aprile. Le convocazioni devono essere effettuate tramite avviso scritto, anche in formato elettronico o e-mail o pubblicazione su circolari o periodici interni entro i quindici giorni precedenti. Può essere convocata per iniziativa della Direzione regionale o del Collegio dei revisori dei Conti, qualora sussistano serie motivazioni o su istanza di almeno un terzo degli iscritti, non oltre trenta giorni dalla richiesta.

3. Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto e può essere rappresentato, mediante delega scritta da altro iscritto

all'Associazione. Ogni intervenuto potrà avere una sola delega con firma autografa del delegante.

4. L'Assemblea Regionale:

- a. delibera sulla relazione programmatica del Presidente regionale;
- b. discute ed approva il rendiconto economico- finanziario consuntivo e quello previsionale;
- c. elegge ogni tre anni gli organi dell'Associazione;
- d. esprime pareri e direttive su ogni eventuale argomento all'ordine del giorno proposto dalla Direzione regionale.

5. l'Assemblea è valida se in prima convocazione sono presenti almeno la metà più uno dei soci ; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

6. Le deliberazioni non elettive sono adottate per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei voti rappresentati

7. Le elezioni degli organi e le deliberazioni sulle persone sono fatte a scrutinio segreto

8. L'Assemblea regionale straordinaria delibera, a maggioranza dei 2/3 dei soci presenti, sulle questioni di carattere eccezionale, quali:

- a. le modifiche allo Statuto e quelle del Regolamento regionale su proposta della Direzione Regionale o di 2/3 degli associati;
- b. lo scioglimento dell'Associazione regionale se all'ordine del giorno e la devoluzione del patrimonio

9. Ogni tre anni l'Assemblea è convocata, con le stesse modalità e tempi , in "Congresso" prima della convocazione del Congresso dell'A.I.FI. nazionale, Esso:

- a. delibera sugli obiettivi generali dell'Associazione Regionale per il triennio successivo;
- b. elegge i delegati al Congresso Nazionale in misura di 1 ogni 30 (o frazione di 30 superiore a 15) soci ordinari iscritti nell'anno precedente. Il Presidente regionale è delegato di diritto in aggiunta ai delegati eletti;
- c. elegge, tra i Soci Ordinari iscritti e che non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione, i 7 (sette) membri elettivi della Direzione Regionale
- d. elegge il Collegio regionale dei Revisori dei Conti,
- e. elegge il Collegio regionale dei Proviviri;
- f. discute le relazioni presentate dal Presidente Regionale uscente, dai componenti l'Ufficio di Presidenza Regionale e si esprime su eventuali mozioni presentate.
- g. indica ai delegati al Congresso nazionale le linee programmatiche da seguire.

10. L'ufficio di Presidenza del Congresso Regionale è costituito dal Presidente, da un Segretario e da due Questori eletti tra i congressisti; tali funzioni sono incompatibili con le candidature alla Direzione Regionale

ART. 10 (DEL CONGRESSO REGIONALE STRAORDINARIO)

1. Il Congresso Regionale straordinario può essere convocato, con le stesse modalità dell'articolo 9:

- a. dal Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, qualora sussistano gravi inadempienze di carattere amministrativo e gestionale, dopo aver assolto ogni procedimento di verifica con la Direzione stessa,

anche con l'ausilio di consulenti esperti;

b. dalla Direzione Regionale.

c. da almeno la metà più uno dei Soci ordinari

2. All'atto della convocazione sarà la Direzione Regionale a stabilire sede, data e modalità di svolgimento.

ART. 11 (DELLA DIREZIONE REGIONALE)

1. La Direzione Regionale è costituita da sette (7) membri eletti dal Congresso Regionale e da 1 Referente per ogni Articolazione Provinciale ovvero Interprovinciale indicato dalla rispettiva Assemblea Provinciale ovvero Interprovinciale, se costituita.

2. La Direzione Regionale è presieduta dal Presidente Regionale , che la convoca e ne stabilisce l'ordine del giorno, o in sua vece dal Vice-presidente, dal Segretario o da un altro Consigliere.

3. La Direzione regionale resta in carica per tre anni e si riunisce almeno sei volte all'anno.

4. In caso di dimissioni, di impedimento permanente o morte di un Consigliere, entrerà a far parte della Direzione regionale il primo dei non eletti all'ultimo Congresso regionale.

5. La Direzione regionale, oltre a predisporre gli atti necessari al raggiungimento degli scopi associativi di cui all'art. 2 del presente statuto, ha, tra gli altri, il compito di:

a) eleggere , nell'ambito della prima riunione, fra i propri membri, il Presidente Regionale, il Vice presidente; il Segretario, il Tesoriere. L'incarico di Vice presidente è compatibile con le cariche di Segretario e Tesoriere.

b) garantire la tutela delle scelte operate dal
Congresso Regionale;

c) attuare le linee programmatiche definite dalla Direzione nazionale;

d) perseguire il raggiungimento degli obiettivi indicati dall'Assemblea;

e) vigilare, a livello regionale, sul rispetto del Codice Deontologico, sul decoro e l'autonomia della professione;

f).indicare le linee annuali di indirizzo programmatico e le strategie politiche nel campo della formazione, della tutela giuridica e della rappresentanza della categoria per il perseguimento degli obiettivi associativi, in coerenza con quanto stabilito dal Congresso Regionale;

g).gestire e diffondere a livello Regionale l'immagine e la comunicazione associativa;

h) riconoscere la costituzione delle Articolazioni provinciali e interprovinciali

i) designare i Rappresentanti presso Commissioni, Enti ed Organizzazioni insistenti sul territorio regionale, che riguardino l'ambito di intervento previsto dagli scopi del presente statuto;

l). predisporre e sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti il bilancio preventivo e consuntivo, includendo uno specifico capitolo per il funzionamento delle articolazioni provinciali, ed il rendiconto economico e finanziario;

m) determinare l'ammontare definitivo della quota associativa, stabilendo l'eventuale incremento della ripartizione regionale della quota associativa Regionale in relazione al bilancio preventivo approvato, per

un massimo del 50% della quota nazionale, e provvedere alla ripartizione spettante all'Associazione nazionale ai sensi del art 4 comma 3 del presente Statuto.

n) rifiutare, con deliberazione motivata, l'ammissione dei nuovi soci che non rispettino le condizioni dell'art. 5 del presente statuto;

o) emanare il regolamento per il funzionamento delle Articolazioni Provinciali ovvero Interprovinciali;

p). predisporre ogni altro atto e regolamento necessari per il funzionamento dell'Associazione.

6. I titolari di cariche elettive regionali hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese documentate sostenute per conto dell' Associazione

7.La Direzione Regionale si riunisce in via ordinaria almeno 6 volte all'anno e in via straordinaria su convocazione del Presidente Regionale con avviso scritto, telegramma o a mezzo fax, o posta elettronica, da inviare almeno dieci giorni prima della data della riunione, con indicazione dell'ordine del giorno. Nell'ipotesi di particolare urgenza il preavviso è ridotto a cinque giorni.

8. La convocazione straordinaria può essere inoltre richiesta da almeno la metà più uno dei membri della Direzione Regionale o da almeno un decimo degli associati.

9. Le riunioni sono validamente costituite se ad esse sono presenti almeno la metà più uno dei membri aventi diritto. Per le riunioni della Direzione Regionale le deliberazioni sono adottate per alzata di mano ed a maggioranza assoluta dei voti rappresentati. Le votazioni sulle persone si effettuano a scrutinio segreto.

10. Ciascun membro della Direzione Regionale ha diritto ad un (1) voto.

11. Ogni consigliere regionale o provinciale ha facoltà di far inserire all'ordine del giorno gli argomenti che riterrà opportuni e necessari.

12. Possono partecipare alle riunioni della Direzione regionale tutti gli iscritti interessati, ma senza diritto di voto.

13. Possono partecipare alle riunioni della Direzione regionale altri colleghi in qualità di rappresentanti o esperti di particolari settori lavorativi, senza diritto di voto ma con diritto al rimborso spese se regolarmente invitati dalla Direzione Regionale.

10. La Direzione regionale può essere sciolta dalla Direzione nazionale, ai sensi di quanto previsto dallo statuto nazionale.

11. Nel perseguimento degli scopi sociali la Direzione regionale può avvalersi di consulenti interni od esterni per progetti di particolare interesse e rilevanza che necessitino di particolare competenza ed esperienza.

ART. 12 (DEL PRESIDENTE REGIONALE)

1. Il Presidente Regionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione Regionale di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. Il Presidente Regionale resta in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente.

3. In caso di impedimento temporaneo o assenza del Presidente Regionale, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Regionale.

4. Il Vice Presidente Regionale, oltre che vicariare il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, potrà operare su delega specifica del Presidente su temi di interesse associativo.

5. In caso di impedimento permanente, di dimissioni o di morte del Presidente regionale, la Direzione dovrà procedere, nel termine massimo di tre mesi, alla integrazione con il primo dei non eletti ed alle elezioni di un nuovo Presidente.

6. Il Presidente è membro di diritto della Direzione nazionale ed ha il dovere di comunicare alla Direzione regionale le direttive, gli indirizzi adottati ed impartiti in sede di Direzione nazionale. Il Presidente ha il dovere di

far rispettare a livello regionale le deliberazioni approvate dalla Direzione nazionale.

7. Rientrano tra i compiti del presidente Regionale:

- a. programmare e presiedere le riunioni della Direzione Regionale e dell'Ufficio di Presidenza Regionale;
- b. convocare i soci alle assemblee ordinarie e straordinarie;
- c. garantire il rispetto delle norme statutarie e regolamentari che regolano la vita associativa.

ART. 13 (DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA REGIONALE)

1. L'Ufficio di Presidenza Regionale è composto dal Presidente Regionale che lo coordina e ne convoca le riunioni e da un numero di membri non inferiore a due, designati dal Presidente medesimo tra i consiglieri eletti dal Congresso Regionale e comprendenti il Segretario Regionale, il Tesoriere regionale.

2. L'Ufficio di Presidenza Regionale è l'organo di amministrazione attiva dell'Associazione Regionale ed esecutivo delle decisioni della Direzione Regionale. L'ufficio di Presidenza predispone l'ordine del giorno delle riunioni della Direzione Regionale, nominando per ciascun punto un relatore. L'Ufficio di Presidenza Regionale predispone altresì i programmi e gli schemi di lavoro elaborati dagli uffici competenti da sottoporre all'approvazione della Direzione Regionale.

3. In caso di urgenza, l'Ufficio di Presidenza Regionale adotta provvisoriamente i provvedimenti di competenza della Direzione Regionale, che dovranno da questa essere ratificati nella prima riunione utile successiva.

4. Ciascun membro dell'Ufficio di Presidenza è collegialmente responsabile delle decisioni assunte.

5. L'Ufficio di Presidenza Regionale assume i provvedimenti a maggioranza assoluta dei suoi membri

6. L'Ufficio di Presidenza Regionale provvede a dare adeguata pubblicità allo Statuto, alle delibere relative alle elezioni ed alla individuazione dei titolari delle cariche sociali, al Codice Deontologico nonché ai bilanci, mediante la pubblicazione sul sito internet

7. L'Ufficio di Presidenza Regionale può avvalersi di consulenti esterni o interni per progetti di particolare interesse o rilevanza sottoposti alla approvazione unanime della Direzione Regionale, inerenti alla formazione e ricerca, agli aspetti giuridico-professionali ed allo sviluppo della libera professione, alle relazioni con l'estero, alle relazioni sociali, alla comunicazione ed alle pubbliche relazioni, alla stampa e a quant'altro ritenuto di utilità per il progresso dell'Associazione. Il ricorso a consulenti esterni è subordinato alla preventiva presentazione dei progetti, dei relativi costi e dei criteri di scelta del consulente.

ART. 14 (DEGLI UFFICI REGIONALI)

1. Sono Uffici Regionali la Segreteria, la Tesoreria. E' possibile istituire inoltre l'Ufficio Formazione e Ricerca, l'Ufficio Giuridico Professionale; all'interno di quest'ultimo sono istituite specifiche sezioni per la libera professione, per la sanità pubblica e per la sanità privata.

2. Ogni Ufficio regionale è costituito, oltre che dal Responsabile del settore, da altri eventuali colleghi consulenti con compiti di collaborazione.

3. Il Segretario Regionale redige i verbali della Direzione Regionale e dell'Assemblea Regionale. Inoltre: a. conserva i documenti sociali, ha cura della sede sociale e dei beni ivi conservati;

b. ha funzione di raccordo organizzativo tra gli organismi regionali e provinciali o interprovinciali;

c. è responsabile della comunicazione interna ed esterna dell'Associazione.

4. Il Tesoriere Regionale cura la redazione e conservazione dei registri amministrativi nell'osservanza della legge. Tiene il registro delle entrate e delle uscite, custodisce il patrimonio, esige le rendite, le quote e i contributi, esegue i pagamenti entro i limiti del bilancio. La traenza sui conti correnti bancari e/o postali è consentita, con firma disgiunta, oltre che al Presidente, anche al Tesoriere. E' personalmente responsabile del pagamento dei

mandati irregolari o eccedenti lo stanziamento di bilancio. Al momento di lasciare l'incarico, cede al nuovo Tesoriere, alla presenza del Presidente e del Segretario, i documenti contabili, l'inventario dei beni e il danaro in cassa.

5. L'Ufficio Regionale Formazione è presieduto da un Responsabile che cura la raccolta di dati, documenti e progetti sulla formazione e sulla ricerca scientifica. Promuove azioni, sia esterne che interne, con l'obiettivo di migliorare la professionalità dei fisioterapisti, anche attraverso la predisposizione di piani di formazione continua; è preposto ai rapporti con le sedi universitarie residenti sul territorio regionale.

6. L'Ufficio Regionale Giuridico Professionale è presieduto da un Responsabile che cura la raccolta di documenti e progetti inerenti alla condizione giuridica della Professione; promuove e segue iniziative di interesse giuridico-professionale nell'ambito della libera professione e dei settori della sanità regionale pubblica e privata. Promuove azioni di tutela della Professione. E' preposto alle relazioni con le organizzazioni sindacali e con gli altri enti e istituzioni che si occupano a livello regionale del rapporto di lavoro dei fisioterapisti.

7. L'attività di ogni Ufficio Regionale deve essere contenuta nei limiti di spesa previsti dal bilancio preventivo e comunque compatibile con le finanze dell'Associazione Regionale.

ART. 15 (DEL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI)

1. Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti in possesso della qualifica di associato ordinario, da almeno tre anni.

2. I tre componenti il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti che hanno riportato il maggiore numero di preferenze sono eletti quali membri effettivi e restano in carica tre anni; nominano al loro interno il Presidente del Collegio stesso.

3. La funzione di componente il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi carica negli Organi Nazionali, Regionali e Provinciali dell'Associazione.

4. I componenti del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti hanno diritto di partecipare, senza voto deliberativo, alle riunioni della Direzione Regionale.

5. Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- a. accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- b. compiere, almeno ogni trimestre, accertamenti sull'entità del patrimonio e la consistenza di cassa;
- c. esaminare i libri contabili ed i bilanci, preventivi e consuntivi, prima della loro presentazione;
- d. redigere una relazione annuale, da allegare ai bilanci, contenente le proprie osservazioni sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione Regionale.
- e. convocare il congresso regionale straordinario qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 10 comma a.

6. Sono prorogati tutti i poteri dei componenti del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti uscente fino all'elezione dei loro successori.

ART. 16 (DELLE NORME IN MATERIA DI BILANCIO)

1. Ai sensi dell'art. 20 del codice civile, almeno una volta l'anno, deve essere convocata l'Assemblea Regionale per l'approvazione del bilancio dell'esercizio.

2. L'Assemblea Regionale sarà convocata, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ma anche entro un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono.

3. E' fatto obbligo per l'Associazione di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

4. L'esercizio amministrativo dell'«Associazione» inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 17 (DEL COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI E DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA COMMUNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI)

1. Il Collegio Regionale dei Probiviri è costituito da tre componenti eletti dal Congresso Regionale.

2. La funzione di componente il Collegio Regionale dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi carica negli Organi associativi nazionali, regionali, provinciali, interprovinciali.

3. Per essere proboviro è necessario avere l'età minima di trentacinque anni, essere iscritto almeno da cinque anni ed avere riconosciuti requisiti di probità, serietà, saggezza, onestà civica e professionale e non essere mai incorso in alcun provvedimento disciplinare dell'Associazione Nazionale nè di alcuna delle sue articolazioni territoriali.

4. Il Collegio Regionale dei Probiviri giudica a livello regionale e in un unico grado

a) delle mancanze disciplinari, delle violazioni gravi dello statuto e dei regolamenti, commesse dai componenti degli Organi associativi e dagli Associati.

b) in merito ai fatti disciplinarmente rilevanti commessi durante lo svolgimento dei lavori del Congresso Regionale.

5. Il Collegio Regionale dei Probiviri, qualora riscontri fatti costituenti reato commessi dai componenti gli Organi regionali o provinciali ed attinenti comunque la gestione dell'Associazione, può informarne la Direzione Regionale affinché promuova le necessarie azioni civili e/o denunce e querele.

6. Il Collegio Regionale dei Probiviri nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario; quest'ultimo sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento. Il collegio giudicante è formato dal Presidente (o in sua vece dal Segretario) e da due degli altri componenti estratti a sorte. I componenti il Collegio devono astenersi da giudicare qualora emergessero ragioni di specifica incompatibilità.

7. L'azione disciplinare è promossa dal Presidente del Collegio Regionale dei Probiviri, anche su richiesta di membri della Direzione Regionale; qualora l'illecito sia imputato ai componenti degli Organi direttivi regionali, l'azione disciplinare è promossa anche su richiesta scritta di almeno il 20% degli associati; tale istanza sarà sottoposta alla Direzione Regionale per un primo giudizio di non manifesta infondatezza.

8. Nei confronti del Presidente Regionale, l'azione è promossa dalla Direzione Regionale.

9. Il Collegio giudicherà con libertà di forma, previa specifica contestazione degli addebiti disciplinari ed emetterà la sua decisione a maggioranza, con motivazione in fatto e diritto. L'associato sottoposto a procedimento potrà presentare scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentito dal Collegio; egli inoltre potrà farsi assistere da un suo rappresentante.

10. Sono prorogati tutti i poteri dei componenti del Collegio Regionale dei Probiviri uscente fino all'elezione dei loro successori.

ART. 18 (DEI CONSULENTI)

1. L'Associazione può avvalersi di esperti per consulenze, pareri ed indirizzi tecnici nei vari settori di attività nei termini di cui all'art.13 comma 7 .

CAPO III

ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DELL'ASSOCIAZIONE REGIONALE

ART 19 (DELLE ARTICOLAZIONI PROVINCIALI)

1. Le articolazioni territoriali sono costituite ed organizzate a livelli Provinciali e/o Interprovinciali, costituiscono una struttura funzionale/organizzativa dell'Associazione Regionale, non hanno autonomia giuridica, economica e

finanziaria

2. L'Articolazione Provinciale ovvero Interprovinciale persegue gli scopi e svolge l'attività dell'Associazione Regionale nel proprio territorio di competenza.

3. L'Articolazione Provinciale ovvero Interprovinciale di appartenenza dell'associato si determina sulla base del luogo nel quale egli svolge prevalentemente la propria attività

5. L'Articolazione Provinciale ovvero Interprovinciale è costituita su iniziativa di un minimo di cinquanta (50) fisioterapisti iscritti da almeno due anni all'Associazione Regionale ovvero per iniziativa della Direzione Regionale. Non è dotata di autonomia giuridica, economica e finanziaria ed è regolata da un Regolamento emanato dalla Direzione Regionale, nel rispetto del presente testo.

6. L'Articolazione provinciale è dotata dei seguenti organi:

a. Assemblea provinciale;

b. Referente Provinciale

7. L'Assemblea provinciale ovvero Interprovinciale è costituita dai soci appartenenti al territorio di competenza. Essa ha funzioni consultive e ogni tre anni elettive. Viene convocata dal Referente Provinciale ovvero Interprovinciale almeno una volta all'anno, o per la prima volta dal Presidente Regionale entro sei mesi dal Congresso. Ogni tre anni nomina a maggioranza il Referente Provinciale ovvero Interprovinciale, che entra a far parte della Direzione Regionale, con diritto di voto.

8. Il Referente Provinciale ovvero Interprovinciale, su delega del Presidente Regionale, può costituire rapporti con istituzioni, enti, organizzazioni pubbliche e/o private, nel territorio di competenza in rappresentanza dell'Associazione Regionale, raccoglie le segnalazioni di abusivismo nel proprio territorio e le trasmette alla Direzione Regionale, si occupa del tesseramento sociale nell'ambito del proprio territorio coordinandosi con il Segretario Regionale; il Referente Provinciale ovvero Interprovinciale non può assumere altri incarichi istituzionali in Direzione Regionale.

9. I rapporti tra i diversi livelli territoriali sono disciplinati secondo quanto previsto nel Capo II del presente Statuto.

CAPO V NORME DISCIPLINARI

ART. 20 (PROCEDIMENTO DISCIPLINARE REGIONALE E PROVINCIALE)

1. Gli associati che si rendono responsabili di violazioni al Codice Deontologico sono sottoposti a provvedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare è attivato dalla Presidenza Regionale che, raccolte le informazioni, ne dà comunicazione all'interessato e al Presidente del Collegio dei Probiviri.

1 bis. Nei confronti del Presidente Regionale e dei Referenti Provinciali i poteri di iniziativa sono della Direzione Regionale e in subordine della Direzione Nazionale, che attivano il Collegio dei Probiviri Regionale e, nel caso di omissione di questo, attivano il Collegio dei Probiviri Nazionale.

2. Il Collegio dei Probiviri formalizza la contestazione di addebiti all'associato, che ha tempo venti giorni dalla ricezione della contestazione per presentare propri scritti difensivi e documenti. Egli può avvalersi di un legale e può chiedere di essere sentito o che siano sentite persone informate dei fatti.

3. Entro novanta giorni dalla comunicazione di attivazione del procedimento il Collegio giudicante deve esprimere il proprio parere ed irrogare l'eventuale sanzione disciplinare.

4. L'associato può interporre appello al Collegio Nazionale dei Probiviri, dandone comunicazione al Presidente Nazionale.

5. L'appello non interrompe l'eventuale provvedimento.

6. L'inosservanza (per atti o per omissioni) dei modi e tempi prescritti nei comma precedenti determina infrazione disciplinare che sarà sottoposta a giudizio del Collegio Nazionale affiancato da due Collegi Regionali individuati dalla Presidenza Nazionale.

ART. 21 (DELLE SANZIONI)

1. Le sanzioni irrogabili sono:

- a. l'ammonizione, che consiste nel diffidare l'interessato a non ricadere nella mancanza commessa;
- b. la censura, che consiste in una dichiarazione di biasimo scritta;
- c. la sospensione, che consiste in una temporanea sospensione dall'associazione;
- d. la radiazione, che consiste nell'espulsione definitiva dall'"Associazione".

2. Costituisce motivo di sospensione disciplinare dall'"Associazione" la violazione di uno o più doveri stabiliti dal Codice Deontologico e dall'articolo 6, commi 1 e 2. La sospensione ha durata massima di sei mesi.

3. La sanzione disciplinare è comminata in proporzione alla gravità della violazione e all'entità dei danni cagionati all'Associazione o agli associati.

4. La Direzione Regionale o il Collegio Regionale dei Probiviri nei casi di cui all'articolo 17, comma 4, possono disporre la sospensione cautelare a carico del socio sottoposto a procedimento allorché:

- a) sussistano ragionevoli motivi per ritenere che abbia violato le norme del Codice Deontologico;
- b) nell'ipotesi in cui, nel tempo necessario alla conclusione del procedimento disciplinare, la permanenza della qualità di associato possa comportare un pregiudizio per l'Associazione o costituire un ostacolo all'accertamento dei fatti e delle responsabilità;
- c) nel caso in cui l'associato sia sottoposto a procedimento penale, in attesa della sentenza definitiva.

5. La sospensione cautelare è a tempo determinato e non può essere superiore a un anno, nei casi di cui ai punti a e b, e sino alla condanna definitiva, nel caso di cui al punto c.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 22 (DEI REGOLAMENTI ATTUATIVI)

1. Il funzionamento degli Istituti dell'"Associazione Regionale" e le norme non espressamente contemplate nel presente Statuto sono integrate da regolamenti interni centrali o periferici, approvati dai rispettivi Organi.

2. In particolare, i predetti Regolamenti, nel rispetto dei limiti imposti dal conflitto d'interessi, possono anche disciplinare:

- a. le attività amministrative di pertinenza, compresa la misura e modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti degli organi associativi;
- b. l'organizzazione, le competenze e i limiti di qualsiasi organo o organismo associativo;
- c. le modalità per assicurare la partecipazione degli studenti di cui all'art. 5 comma 6 alla vita associativa.

3. In caso di interpretazioni controverse dello Statuto Regionale il Collegio Regionale dei Probiviri esprime interpretazione autentica con propria determinazione.

4. Le deliberazioni di cui ai comma precedenti sono adottate a maggioranza assoluta dei

componenti.

5. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto Regionale, si applicano le disposizioni dello Statuto Nazionale.

ART. 23 (DELLE INCOMPATIBILITA' CON LE CARICHE DELL'"ASSOCIAZIONE")

1. L'Ufficio di Presidenza Regionale è delegato a predisporre un Regolamento per la definizione delle incompatibilità tra cariche statutarie e incarichi esterni all'"Associazione" che possano risultare in contrasto con gli interessi della stessa, da sottoporre alla Direzione Regionale per l'adozione.

ART. 24 (DELLE NORME TRANSITORIE)

1. Entro 180 giorni dall'approvazione dello Statuto Nazionale, l'Associazione Regionale uniforma il presente statuto alle disposizioni del testo nazionale e provvede all'elezione dei propri Organi associativi. In caso di inerzia la Direzione Nazionale nomina un Commissario, che provvede nei successivi 2 mesi.

2. Entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del presente Statuto Regionale la Direzione Regionale provvede ad inviarlo alla Direzione Nazionale per una verifica di congruità con lo Statuto Nazionale; nel caso in cui la verifica dia esito positivo, la Direzione Nazionale provvede entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla ratifica del testo; in caso contrario, lo rinvia all'Associazione Regionale con le proprie osservazioni che dovranno essere recepite. In caso di silenzio lo Statuto si intende ratificato.

3. Le disposizioni inerenti la ripartizione della quota associativa entrano in vigore a far tempo dal 1 gennaio 2003 e a valere dall'esercizio 2003.

4. Gli organi delle Articolazioni territoriali già costituiti al momento dell'approvazione del presente Statuto sono prorogati fino alla nomina dei nuovi organi, ai sensi del comma 1 del presente articolo.

5. In via transitoria e sino alle determinazioni, da parte del Ministero della Salute, conseguenti alle pronunce giurisdizionali, possono continuare ad essere associati i soggetti in possesso dei titoli di terapeuta in neuropsicomotricità dell'età evolutiva conseguiti entro il 17 marzo 1999 (in base alla normativa pregressa a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni) e che abbiano esercitato l'attività di fisioterapista in via prevalente, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo di tre anni nell'ultimo quinquennio. La specifica attività esercitata deve essere formalmente documentata con autocertificazione allegata alla domanda di iscrizione.